

**PRESIDENTE.** Onorevole Lazzaro, fa proposta o no?

**LAZZARO.** No.

**PRESIDENTE.** Dunque rimane approvato l'articolo, salvo il voto complessivo.

**PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE, E VERIFICA DI ELEZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per i lavori pubblici ha facoltà di presentare una relazione.

**GADDA, ministro per i lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare alla Camera una seconda relazione sull'esecuzione della legge 30 agosto 1868 per la costruzione delle strade comunali obbligatorie. (V. Stampato n° 131)

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro per i lavori pubblici della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmessi i seguenti verbali:

« La Giunta per le elezioni ha verificato nella tornata di quest'oggi non esistere proteste nella elezione seguente e concorrere nell'eletto i requisiti richiesti dallo Statuto e dalla legge elettorale:

« Collegio di Poggio Mirteto, eletto generale Luigi Masi.

« Questa deliberazione è stata accolta alla unanimità di voti, con invito alla Presidenza della Camera a trasmettere gli atti della medesima alla Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati. »

Si dà atto all'onorevole Giunta di questa sua dichiarazione.

« La Giunta per le elezioni,

« Udità la relazione del deputato Piroli sulla elezione del collegio di Velletri;

« Ritenuto che nella protesta si indicano gravi irregolarità che diconsi avvenute nella sezione di Cori, e fatti di corruzione circostanziati;

« Ritenuta la convenienza di verificare tutti i fatti di che nella protesta,

« Conclude all'unanimità perchè la Camera ordini una inchiesta sulla elezione di Velletri, commettendone la esecuzione all'autorità giudiziaria. »

(La Camera approva le conclusioni.)

(Si accordano alcuni congedi stati chiesti dai deputati Legnazzi, Corsini, Bersani, Landuzzi, De Nobili, Morandini, Bercea, Brignone, Moro, Nicotera.)

(Il deputato Masi presta giuramento.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA.**

**PRESIDENTE.** « Art. 43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio. In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di

giuoco e negli altri stabilimenti di cui all'articolo 35 starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

« Art. 45. Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione estensibile fino ad un anno di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

« Le cosiddette *cameracce* o *bettole* di campagna possono essere ugualmente chiuse, quando fossero ritrovo di persone sospette.

« Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti in occasione di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento, senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi. »

A questi articoli non sono proposte modificazioni.

« Art. 70. Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà il giudice del mandamento, ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato d'oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza.

« Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni 5 a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

« L'ufficiale pubblico che rilascerà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio ed alle altre persone sospette di cui nel successivo articolo 105, pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunciato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari, i capi mastri ed altri che rilasceranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, per i quali questi possano contestare l'oziosità